



**TRIBUNALE DI TORINO**  
**I SEZIONE CIVILE**

**Proc. n. 797/2013 R.G.V.**

[REDACTED]

Il Giudice,

esaminati gli atti,

sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 02/02/2013,

osserva quanto segue:

rilevato che il provvedimento di trattenimento è stato adottato dal Questore di Torino in data 08.01.2013, ed in quella data [REDACTED] ha fatto ingresso al C.I.E. "Brunelleschi" di Torino, che tale provvedimento è stato convalidato dal Giudice di Pace in data 09.01.2013 e che nelle more lo straniero ha presentato domanda per il riconoscimento della protezione internazionale; considerato che la Commissione Territoriale si è tempestivamente attivata ed ha proceduto all'audizione del [REDACTED] data 29/01/2013, secondo quanto confermato dall'amministrazione all'udienza e comprovato dalla produzione, da parte della difesa, del verbale di audizione, sicché il richiedente protezione è in attesa di conoscere la decisione che sarà assunta dalla Commissione;

rilevato che la difesa del [REDACTED], pur non contestando la ricorrenza della fattispecie prevista dall'art. 21, co. 2, D.Lgs. 25/2008, e dunque la possibilità di proroga del trattenimento per ulteriori trenta giorni, al fine di consentire il completamento della procedura di cui all'art. 28, asserisce che le condizioni di salute del [REDACTED] sarebbero incompatibili con il suo trattenimento presso il C.I.E. di Torino e pertanto ha chiesto, ritenendo il trattenimento in contrasto con l'art. 3 CEDU, che la proroga non venga concessa;

h

considerato che, a sostegno di tale istanza, la difesa ha prodotto documentazione rilasciata da strutture pubbliche presso le quali il ██████ negli anni passati, e anche in epoca prossima all'adozione del trattenimento, è stato ricoverato o è stato in cura;

rilevato che all'atto dell'ingresso al C.I.E. "Brunelleschi", in data 08.01.2013, il ██████ è stato valutato idoneo all'ospitalità presso il Centro;

ritenuto necessario, in considerazione delle problematiche di salute emergenti dalla documentazione medica (in particolare disturbo borderline della personalità), richiedere una valutazione aggiornata delle condizioni di salute del soggetto trattenuto e della loro compatibilità con il trattenimento presso il Centro;

ritenuto pertanto che la proroga del trattenimento debba essere concessa per un periodo più breve, rispetto alla durata di 30 gg., funzionale a consentire la valutazione sopra indicata e consentirne l'esame nel contraddittorio tra le parti

**P.Q.M.**

**richiede** al medico in servizio presso il C.I.E. "Brunelleschi", previo esame della documentazione medica trasmessa in copia ed eseguita visita medica del sig. ██████ - eventualmente avvalendosi per una più compiuta valutazione delle sue condizioni psichiatriche del Servizio di Salute Mentale dell'ASL competente per territorio - di esprimersi sulle attuali condizioni di salute della persona trattenuta, in particolare indicando se le medesime risultino compatibili con il trattenimento in atto presso il C.I.E., avuto riguardo al tipo di assistenza ed intervento che la struttura del Centro è in grado di assicurare;

**assegna** termine sino al 08/02/2013 per la trasmissione a questa Cancelleria della valutazione medica sopra richiesta;

**proroga**, in attesa di ricevere la sopra indicata relazione, il periodo di trattenimento di ██████ ██████, nato ad Elbasan (Albania) il 28.12.1987, presso il locale C.I.E. di giorni 7 dalla scadenza del trattenimento;

**fissa** udienza avanti a sé al 11/02/2013 h. 9.

Si comunichi e si trasmetta al medico presso il C.I.E.

Torino, 03/02/2013

Il Giudice

dott.ssa Maria Gabriella Rigoletti

TRIBUNALE DI TORINO  
04 FEB. 2013

Depositato oggi

CANCELLERIA  
L'AGGIUNTO  
CANCELLIERO  
CANCELLIERO  
CANCELLIERO

DATO AVVISO IL  
04 FEB. 2013  
ADD. PEC  
CIE = RINVIO + CERT. MEDICO  
INTERESSATO = RINVIO

CERT. MEDICO (E-MAIL)